

## **REGOLAMENTO PER LE NOMINE**

*Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 28 maggio 2020*

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **(Premessa ed ambito di applicazione)**

**1.1** - Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) è adottato ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento (di seguito la “Fondazione” o l’“Ente”), in conformità con le previsioni del d.lgs. n. 153/1999 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Protocollo d’Intesa” stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. in data 22 aprile 2015. Il Regolamento disciplina le procedure per la designazione e la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente), del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale.

**1.2** - Il Regolamento deve essere interpretato ed applicato nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni statutarie e legislative *pro tempore* vigenti.

#### **Art. 2**

##### **(Principi generali)**

**2.1** - I componenti degli organi fondazionali concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie. Gli organi della Fondazione devono conformarsi, nello svolgimento dei loro specifici ruoli, ai principi generali del migliore perseguimento delle finalità della Fondazione e di efficiente funzionamento, nonché a un comportamento di piena collaborazione ed integrazione. I componenti degli organi sono impegnati alla riservatezza ed a canalizzare l’informazione verso l’esterno attraverso le funzioni e con le modalità stabilite dalla Fondazione.

**2.2** - Nel processo di nomina dei componenti degli organi statutari, la Fondazione adotta le misure idonee a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, nonché a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all’attività della Fondazione medesima.

**2.3** - Nella composizione degli organi della Fondazione deve essere assicurata un’adeguata presenza di entrambi i generi. A tal fine, nel processo di nomina e composizione degli organi statutari, il presente Regolamento ed il regolamento assembleare adottato dalla Fondazione, in conformità a quanto

richiesto dallo Statuto, stabiliscono le modalità necessarie ad assicurare la presenza di entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei componenti di ciascun organo.

**2.4** - I componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità, competenza e autorevolezza, così come meglio indicato negli specifici articoli dello Statuto che li riguardano.

## **CAPO II CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

### **Art. 3**

#### **(Criteri di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo)**

**3.1** - I soggetti ai quali spetta, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto, la designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Indirizzo medesimo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dallo Statuto, salvo quanto di seguito specificato.

**3.2** - Ciascun ente, gruppo di enti o organo avente facoltà di designazione in base alle disposizioni statutarie è tenuto a presentare tanti candidati quanti sono i componenti ad essi riservati dallo Statuto, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei rispettivi candidati. Gli enti che hanno diritto di designare un solo componente del Consiglio di Indirizzo sono tenuti a presentare una lista di due candidati appartenenti a entrambi i generi, indicando un candidato principale ed un candidato supplente. Ad ogni designazione dovrà essere allegato il *curriculum vitae* di ciascun candidato ed ogni altro documento dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché una dichiarazione di disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Indirizzo. Le proposte presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere di Indirizzo le persone il cui nominativo sia stato designato da più di un ente, gruppo di enti o organo.

**3.3** - In relazione alle designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, le candidature da sottoporre all'Assemblea chiamata a deliberare sulla designazione dei componenti alla carica di Consigliere di Indirizzo devono essere presentate e sottoscritte da almeno dieci soci con diritto di voto, con chiara indicazione delle loro generalità (di seguito il "Gruppo di Soci Proponenti"). Ciascun Gruppo di Soci Proponenti non può esprimere candidature in numero maggiore del numero dei componenti da designare da parte dell'Assemblea. Ogni socio non può far parte di più di un Gruppo di Soci Proponenti, indipendentemente dal numero di candidature espresse. Le adesioni espresse in violazione di tale divieto non saranno attribuite ad alcun candidato. Le candidature da sottoporre all'Assemblea chiamata a deliberare sulla designazione dei componenti alla carica di Consigliere di Indirizzo devono pervenire alla presidenza della Fondazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e ad ogni altro documento dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dalla

legge e dallo Statuto, nonché ad una dichiarazione di disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Indirizzo. Una Commissione per le nomine, composta dai componenti effettivi del Collegio dei Revisori di volta in volta in carica (di seguito la “Commissione per le Nomine”) si riunisce almeno 7 giorni prima dell’Assemblea per verificare la regolare presentazione delle candidature e, sulla base dei *curricula* depositati, che i candidati presentino i requisiti richiesti dallo Statuto. La Commissione per le Nomine si riunisce e delibera con le modalità indicate al successivo art. 4.5. In seguito alle determinazioni della Commissione per le Nomine, il Presidente del Collegio dei Revisori informa tempestivamente il Presidente, il quale provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Indirizzo per le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. All’esito delle determinazioni definitive del Consiglio di Indirizzo, il Presidente redige l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo mette a disposizione dei Soci depositandolo presso la sede della Fondazione almeno 2 giorni precedenti l’Assemblea unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato ed ai documenti depositati dai quali emerge il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Elenco e *curricula* vengono altresì comunicati ai Soci dal Presidente in sede di Assemblea. Le votazioni sono svolte e le deliberazioni sono assunte secondo le modalità previste nello Statuto e nel “Regolamento dello svolgimento delle adunanze e delle votazioni dell’Assemblea dei Soci”, le quali garantiscono, nell’ambito delle designazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci e della relativa nomina assembleare, l’appartenenza al genere meno rappresentato di almeno un terzo (comunque arrotondato all’eccesso) dei candidati. Risulteranno eletti tanti candidati quanti sono i componenti che l’Assemblea ha il diritto di designare ai sensi dello Statuto.

**3.4** - In relazione alle designazioni di competenza degli altri enti aventi facoltà di designazione in base alle disposizioni statutarie, la Commissione per le Nomine si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento delle designazioni ai sensi degli artt. 13.6 e 13.7 dello Statuto per verificare la regolare presentazione delle candidature e, sulla base dei *curricula* e dei documenti depositati, che i candidati presentino i requisiti richiesti dallo Statuto. In seguito alle determinazioni della Commissione per le Nomine, il Presidente del Collegio dei Revisori informa tempestivamente il Presidente, il quale provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Indirizzo per le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. L’esito della verifica è trasmesso ai soggetti designanti interessati a cura del Presidente almeno 45 giorni prima della data fissata per la nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo. Nell’ipotesi di mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti richiesti, la Commissione per le Nomine riferisce senza indugio al Presidente, il quale chiede immediatamente all’ente o al gruppo di enti interessati di provvedere, entro 30 giorni, alla sostituzione dei nominativi ritenuti inammissibili. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili a giudizio della Commissione per le Nomine ovvero del Consiglio di Indirizzo, si applica l’art. 13.7 dello Statuto in ordine ai posti vacanti. I soggetti che, ai sensi dell’art. 13.7 dello Statuto, devono presentare le designazioni in sostituzione dei soggetti indicati all’art. 11.3 dello Statuto sono tenuti a rispettare i criteri e le regole previste dal presente Regolamento in merito all’equilibrio tra generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all’eccesso) dei candidati.

**3.5** - La Commissione per le Nomine può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine per la relativa produzione.

#### **Art. 4**

##### **(Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo)**

**4.1** - Nella nomina dei componenti, il Consiglio di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite, nonché un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei componenti del Consiglio di Indirizzo, non tenendosi a tal fine conto del Presidente.

**4.2** - Risulteranno eletti i candidati designati in conformità dello Statuto e del presente Regolamento, la cui eleggibilità sia stata positivamente valutata dalla Commissione per le Nomine e dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dei precedenti artt. 3.3 e 3.4.

**4.3** - Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Indirizzo conforme all'equilibrio tra generi (in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo - comunque arrotondato all'eccesso - dei Consiglieri di Indirizzo, non tenendosi a tal fine conto del Presidente), si procederà alla sostituzione di uno dei candidati eletti appartenenti al genere più rappresentato mediante sorteggio tra i nominativi dei candidati "supplenti" appartenenti al genere meno rappresentato designati dagli enti ai quali lo Statuto riserva il diritto di designare un solo componente del Consiglio di Indirizzo. Le operazioni di sorteggio sono svolte dalla Commissione per le Nomine nell'ambito della stessa seduta del Consiglio di Indirizzo. Risulterà eletto il candidato "supplente" del genere meno rappresentato estratto per primo, purché la sua eleggibilità sia stata positivamente valutata dalla Commissione per le Nomine e dal Consiglio di Indirizzo. Tale candidato subentrerà al candidato principale del genere più rappresentato designato dal medesimo ente che aveva designato il candidato "supplente" subentrante. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Indirizzo conforme all'equilibrio tra generi.

**4.4** - Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione al soggetto designante e agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione scritta alla carica.

**4.5** - In occasione della prima riunione del Consiglio di Indirizzo successiva al rinnovo del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Indirizzo provvede ad istituire la Commissione per le Nomine, composta dai nuovi componenti effettivi del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al precedente art. 3.3. Il mandato della Commissione per le Nomine scade con quello del Collegio dei Revisori. Qualora uno o più membri della Commissione per le Nomine vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato in conseguenza della cessazione dalla carica di Revisore, il Consiglio di Indirizzo provvede alla loro sostituzione nominando il componente del Collegio dei Revisori eletto in sostituzione del

componente cessato, in modo che sia comunque assicurata la corretta composizione della Commissione stessa, secondo quanto stabilito al precedente art. 3.3. Per la validità delle deliberazioni della Commissione per le Nomine è necessaria la presenza della maggioranza dei Revisori effettivi aventi diritto di voto. La Commissione per le Nomine delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; nel *quorum* deliberativo vanno in ogni caso computati anche i voti degli astenuti, il voto dei quali non può comunque essere considerato favorevole. Ciascun componente della Commissione per le Nomine non può votare nelle deliberazioni riguardanti la propria candidatura. In caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, alla nomina dei componenti della Commissione per le Nomine provvede il Collegio dei Revisori.

**4.6** - Se vengono a cessare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri di Indirizzo prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio, purché resti in carica la maggioranza dei componenti, si procederà alla loro sostituzione a norma degli artt. 13.4 e 13.6 dello Statuto e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 3.3 e 3.4 del presente Regolamento, avendo cura di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella composizione dell'organo, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei Consiglieri di Indirizzo, non tenendosi a tal fine conto del Presidente.

### **CAPO III**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE**

##### **Art. 5**

##### **(Candidatura dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente)**

**5.1** - In una delle riunioni del Consiglio di Indirizzo antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, purché anticipata di almeno 45 giorni rispetto a quest'ultima, il Presidente comunicherà ai componenti del Consiglio di Indirizzo la richiesta di presentare candidature per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Al più tardi entro la data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convocherà il Consiglio di Indirizzo che dovrà provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglieri di amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione. La durata del mandato dei nuovi Consiglieri di Amministrazione decorre dalla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del Consiglio di Amministrazione in scadenza. Il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene, pertanto, le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo.

**5.2** - Nella medesima riunione del Consiglio di Indirizzo indicata al primo periodo del precedente art. 5.1, il Presidente potrà, altresì, all'ordine del giorno del Consiglio di Indirizzo la proposta di determinare il numero dei componenti il Consiglio entro i limiti (da 5 a 7 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione) indicati dall'art. 16.1 dello Statuto.

**5.3** - La presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione potrà provenire unicamente da componenti del Consiglio di Indirizzo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16.3 dello Statuto. Alle candidature deve essere allegato il *curriculum vitae* del candidato ed ogni altro documento dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché una dichiarazione di disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione ed eventualmente di quella di Presidente e/o di Vice Presidente. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie e di quelle contenute nel presente Regolamento saranno considerate come non presentate. Le candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate al Presidente della Fondazione almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine.

**5.4** - Ciascun proponente non può presentare o concorrere alla presentazione di un numero di candidature superiore a quello dei posti vacanti. I proponenti che presentano un numero di candidati pari o superiore a due devono includere nella propria rosa di nominativi soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.

**5.5** - Alla scadenza del termine previsto per la presentazione, il Presidente predisporrà una lista in ordine alfabetico delle candidature pervenute con indicati i rispettivi proponenti, corredate dei relativi *curricula*, dei documenti depositati e delle dichiarazioni di disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione ed eventualmente di quelle di Presidente e Vice Presidente, e la invierà tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, in vista della riunione convocata per le nomine.

## **Art. 6**

### **(Procedura di nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente)**

**6.1** - Fermo quanto previsto dall'art. 19.2, n. 8 dello Statuto, almeno 7 giorni prima della votazione per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, la Commissione per le Nomine si riunisce per verificare l'eleggibilità dei singoli candidati, sulla base dei *curricula* e dei documenti depositati, e per verificare la sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. L'esito di tale verifica è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Collegio dei Revisori al Presidente e da quest'ultimo ai componenti del Consiglio di Indirizzo, al quale spettano, altresì, le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Le votazioni si svolgono e vengono assunte dal Consiglio di Indirizzo secondo le modalità statutariamente previste.

**6.2** - Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo può esprimere tanti voti quanti sono i Consiglieri di Amministrazione da eleggere, ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

**6.3** - Alla votazione si procede con le maggioranze previste dallo Statuto, assegnando la priorità alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Successivamente si procede alla votazione per la nomina

degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. La votazione si svolge sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati.

**6.4** - Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato più voti, purché in numero almeno pari alla maggioranza dei partecipanti alla riunione, fino alla copertura del numero di Consiglieri di Amministrazione da eleggere. In caso di parità di voti rispetto all'ultimo posto da coprire, prevale il candidato del genere meno rappresentato, altrimenti si procederà ad una votazione di ballottaggio. Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione scritta alla carica.

**6.5** - Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'equilibrio tra generi (in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo - comunque arrotondato all'eccesso - dei Consiglieri di Amministrazione), il candidato del genere più rappresentato che ha riportato il minor numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto voti nel corso della prima votazione ed ottenga il voto della maggioranza dei partecipanti alla riunione. Laddove il candidato da sostituire debba essere tratto tra più candidati del genere più rappresentato che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, alla relativa individuazione si procederà mediante sorteggio. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'equilibrio tra generi prevista.

Nel caso in cui i candidati eletti adottando i precedenti criteri non integrino la composizione del Consiglio di Amministrazione ovvero non assicurino il rispetto dell'equilibrio tra generi, il Presidente riproporrà in votazione la lista dei candidati non eletti che abbiano ottenuto voti nel corso della prima votazione.

Ove anche ad esito di questa seconda votazione non sia stata completata la composizione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo potrà, su richiesta del Presidente o di almeno tre suoi componenti, deliberare in ordine alla proposta di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in funzione dei posti coperti con le votazioni, purché il Consiglio risulti integrato almeno nel numero minimo previsto dallo Statuto e sia rispettato l'equilibrio tra generi. Ove tale proposta non venga avanzata o risulti respinta, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina ai sensi di Statuto e del presente Regolamento in ordine ai posti vacanti.

**6.6** - Se vengono a cessare per qualsiasi causa uno o più amministratori prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, purché resti in carica la maggioranza dei componenti, si procederà ad una nuova procedura di elezione a norma di Statuto e del presente Regolamento in ordine ai posti vacanti, in modo che sia comunque assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'equilibrio tra generi.

## **CAPO IV COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Art. 7**

#### **(Candidatura dei componenti del Collegio dei Revisori)**

**7.1** - In una delle riunioni del Consiglio di Indirizzo antecedente alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori in carica, purché anticipata di almeno 45 giorni rispetto a quest'ultima, il Presidente comunicherà ai componenti del Consiglio di Indirizzo la richiesta di presentare candidature per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori ovvero per la sua integrazione. Al più tardi entro la data di scadenza del mandato del Collegio dei Revisori, il Presidente convocherà il Consiglio di Indirizzo che dovrà provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori. La durata del mandato dei nuovi Revisori decorre dalla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del Collegio dei Revisori in scadenza. Il Collegio dei Revisori uscente mantiene, pertanto, le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo.

**7.2** - Le candidature possono essere presentate solo da componenti del Consiglio di Indirizzo. Ciascun proponente non può presentare o concorrere a presentare più di tre componenti per i Revisori effettivi, incluso il Presidente, e due componenti per i Revisori supplenti. Le candidature proposte devono essere accompagnate da un dettagliato *curriculum vitae* del candidato e da ogni altro documento dal quale emerga il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori. Le proposte presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Le candidature per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori devono essere inviate al Presidente della Fondazione almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata per le nomine.

**7.3** - I proponenti che presentano un numero di candidati alla carica di Revisore effettivo pari o superiore a due devono includere nella propria lista soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati. I proponenti che presentano un numero di candidati alla carica di Revisore supplente pari a due devono includere nella propria lista soggetti appartenenti ad entrambi i generi.

**7.4** - Alla scadenza del termine previsto per la presentazione, il Presidente predisporrà una lista in ordine alfabetico delle candidature pervenute con indicati i rispettivi proponenti, corredate dei relativi *curricula*, dei documenti depositati e delle dichiarazioni di disponibilità a ricoprire la carica e la invierà tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, in vista della riunione convocata per le nomine.

### **Art. 8**

#### **(Procedura di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori)**

**8.1** - Fermo quanto previsto dall'art. 22.11 dello Statuto, almeno 7 giorni prima della votazione per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, la Commissione per le Nomine si riunisce per

verificare l'eleggibilità dei singoli candidati, sulla base dei *curricula* e dei documenti depositati, e per verificare la sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. L'esito di tale verifica è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Collegio dei Revisori al Presidente e da quest'ultimo ai componenti del Consiglio di Indirizzo al quale spettano, altresì, le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Le votazioni si svolgono e vengono assunte secondo le modalità statutariamente previste.

**8.2** - Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo può esprimere tanti voti quanti sono i Revisori da eleggere, ivi inclusi il Presidente del Collegio dei Revisori ed i componenti supplenti. Alla votazione si procede con le maggioranze previste dallo Statuto, separatamente per i componenti effettivi e per quelli supplenti. La votazione si svolge sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati.

**8.3** - Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato più voti, purché in numero almeno pari alla maggioranza dei partecipanti alla riunione, fino alla copertura del numero dei componenti effettivi e supplenti del Collegio da eleggere e purché appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei Revisori effettivi ed almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei Revisori supplenti. Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione scritta alla carica.

In caso di parità di voti rispetto all'ultimo posto di componente effettivo da coprire, qualora i candidati siano di generi diversi risulterà eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato, in modo comunque da rispettare l'equilibrio tra generi, altrimenti si procederà ad una votazione di ballottaggio. Ove anche rispettando questo criterio non sia assicurata la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno ad un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei Revisori effettivi, risulterà eletto il primo dei candidati non eletti appartenente al genere meno rappresentato che abbia riportato il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto voti nel corso della prima votazione ed ottenga il voto della maggioranza dei partecipanti alla riunione. Analogamente si procede per quanto riguarda la nomina dei Revisori supplenti.

Nel caso in cui i candidati eletti adottando i precedenti criteri non integrino la composizione del Collegio ovvero non assicurino il rispetto dell'equilibrio tra generi, il Presidente riproporrà in votazione la lista dei candidati non eletti, che abbiano ottenuto voti nel corso della prima votazione.

Ove anche ad esito di questa seconda votazione non sia stata completata la composizione del Collegio, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina ai sensi di Statuto e del presente Regolamento in ordine ai posti vacanti.

**8.4** - Assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il candidato eletto con il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà ad una votazione di ballottaggio.

**8.5** - Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età purché sia assicurato l'equilibrio tra generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato

il numero minimo di Revisori effettivi appartenente al genere meno rappresentato, subentrerà il supplente del medesimo genere del Revisore effettivo cessato.

## **CAPO V ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 9**

#### **(Procedura di nomina dei Soci, requisiti e funzionamento delle adunanze dell'Assemblea dei Soci)**

**9.1** I requisiti richiesti per i Soci, le procedure di nomina e le regole di funzionamento dell'Assemblea sono dettagliate negli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, nonché nel "Regolamento dello svolgimento delle adunanze e delle votazioni dell'Assemblea dei Soci", i quali si intendono qui esplicitamente ed integralmente richiamati. In conformità a quanto richiesto dallo Statuto, il predetto "Regolamento dello svolgimento delle adunanze e delle votazioni dell'Assemblea dei Soci" stabilisce le modalità necessarie ad assicurare la presenza in Assemblea di entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei componenti di tale organo.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 10**

#### **(Pubblicità)**

**10.1** - Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, nonché il nominativo del soggetto che ricopre la carica di Segretario Generale sono resi pubblici sul sito *internet* della Fondazione, unitamente ai loro *curricula*.

**10.2** - Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di designare i componenti del Consiglio di Indirizzo in base alle disposizioni statutarie.

### **Art. 11**

#### **(Gerarchia delle norme)**

**11.1** - Le norme contenute nel presente Regolamento hanno mera funzione esecutiva e complementare delle norme dello Statuto.

**11.2** - In caso di eventuale conflitto di norme, le norme dello Statuto prevalgono su quelle del presente Regolamento.

**11.3** - In caso di modifiche dello Statuto riferibili alle norme statutarie riprese nel testo del Regolamento, le stesse devono intendersi immediatamente applicabili anche se la relativa norma regolamentare non è stata ancora conseguentemente modificata.

**Art. 12**  
**(Entrata in vigore)**

**12.1** - Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. I criteri e le procedure ivi contenute trovano quindi applicazione a decorrere dal primo rinnovo, integrazione o sostituzione dei componenti degli organi ai quali il Regolamento stesso si riferisce.